



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

Prot. n° 166

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni,

come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il D.D. n. 4164, in data 3 agosto 2011, con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa denominato "Autostop HD", prodotto dalla Ditta Sodi Scientifica S.p.A., con sede legale in Via Poliziano 20, Settimello di Calenzano (FI);

VISTO il D.D. n. 5187, in data 21 ottobre 2011, con il quale è stata concessa l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "Autostop HD" ad una versione con nuovo gruppo flash e con la nuova fotocamera mod. Canon EOS 60D;

VISTO il D.D. n. 4245, in data 24 luglio 2012, con il quale è stata concessa l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "Autostop HD" ad una versione con nuova scheda madre della CPU;

VISTO il D.D. n. 7360, in data 28 dicembre 2012, con il quale è stata estesa l'approvazione del dispositivo "Autostop HD", solo per la funzione di documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso, ad una versione con spirale virtuale;

VISTO il D.D. n. 4612, in data 29 luglio 2013, con il quale è stata estesa l'approvazione del dispositivo "Autostop HD", alle applicazioni ricadenti nelle previsioni dell'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992;

VISTO il D.D. n. 2405, in data 25 maggio 2015, con il quale la soc. Sodi Scientifica Srl, con sede in via Poliziano, 20 - Calenzano (FI), è subentrata nella titolarità delle approvazioni concesse alla soc. Sodi Scientifica S.p.A.;

VISTA la richiesta in data 17 dicembre 2015, successivamente integrata, con la quale la soc. Sodi Scientifica srl ha chiesto l'estensione del dispositivo "Autostop HD", solo per la funzione di rilevatore di velocità, alla versione denominata "bidirezionale" che consente di rilevare l'infrazione ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia con offuscamento automatico del lunotto anteriore dei veicoli ripresi frontalmente;

VISTA la nota n. 3876, in data 28 giugno 2016, con la quale questa Direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di estensione di approvazione della soc. Sodi Scientifica Srl, unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il voto n. 56/2016, in data 14 dicembre 2016, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con le seguenti prescrizioni: che le disposizioni contenute nel voto n. 25/11 del 26 maggio 2011, riferite alla prima approvazione del dispositivo Autostop HD, rimangano pienamente operanti; che la gestione operativa del dispositivo debba essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale; che ogni installazione sia conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione, concessa con il D.D. n.4164 del 3 agosto 2011, del dispositivo denominato "Autostop HD", prodotto dalla Ditta Sodi Scientifica Srl, con sede legale in Via Poliziano 20, Calenzano (FI), limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, alla versione "bidirezionale" con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli ripresi frontalmente. La gestione operativa del dispositivo deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale ed ogni installazione deve essere conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali competenti. Le due funzioni possibili: mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate.
Restano valide le prescrizioni degli artt. 2 e 3 del decreto n.4164
- Art.2. Il dispositivo "Autostop HD", come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza dell'organo di polizia, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .
- Art.3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Autostop HD" come misuratore di velocità, " sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.
- Art.4. L'approvazione del dispositivo "Autostop HD" come rilevatore di infrazione ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 3 agosto 2011, data di emissione del decreto dirigenziale 4164.
- Art.5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione;
- Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.4164 del 3 agosto 2011, del decreto n.5187 del 21 ottobre 2011 ,del decreto n. 4245 del 24 luglio 2012, del decreto n.7360 del 28 dicembre 2012, del decreto n.4612 del 28 luglio 2013, del decreto n.2405 del 25 maggio 2015 e del presente decreto nonché il nome del fabbricante.

Roma, 16/01/2017

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)